

**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

GBM BANCA SpA  
Sede Legale e Amministrativa: Viale Monza 259 – 20126 Milano.  
Iscritta al Registro delle Imprese al n. P.I. 06150120720  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia  
Codice ABI 03323. Iscritta all'albo delle Banche con il n. 5630  
Sito internet: [www.gbmbanca.it](http://www.gbmbanca.it) mail: info\_gbmbanca@legalmail.it. Tel. 02/89352599 Fax 06/68300986

**DA COMPILARE SOLO IN CASO DI “OFFERTA FUORI SEDE”**

<b>NOME E COGNOME</b>	
<b>DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE</b>	
<b>INDIRIZZO E TELEFONO</b>	
<b>DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE</b>	
<b>INDIRIZZO E-MAIL</b>	
<b>DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE</b>	
<b>QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE</b>	<b>Dipendente di GBM BANCA</b>
<p>Il sottoscritto _____ dichiara di aver ricevuto copia del presente foglio informativo.</p> <p>Data _____ Firma _____</p>	

**CHE COS'E'**
**L' “APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE AD IMPRESE CON GARANZIA DEL FONDO PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE”.**
**Caratteristiche generali e particolari**

E' un'apertura di credito in conto corrente a breve termine (max 18 mesi) erogato dalla banca, destinato a finanziare investimenti connessi all'attività caratteristica delle imprese/dei professionisti, tra cui anche l'acquisto di partecipazioni in altre imprese la liquidità ed il rafforzamento patrimoniale.

Nel rispetto di determinate condizioni l'apertura di credito in conto corrente è assistito dalla garanzia diretta prestata dal Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese a favore della banca.

L' “apertura di credito in conto corrente ad imprese/professionisti” con garanzia del fondo per le piccole e medie imprese garanzia diretta” è a tasso variabile. Il rischio principale consiste nell'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate.

**A chi è rivolto**

Alle piccole e medie imprese, anche artigiane, di qualsiasi forma giuridica, ubicate sul territorio nazionale appartenenti alla maggior parte dei settori economici, e giudicate "economicamente e finanziariamente sane " dal Gestore del Fondo di Garanzia.

**Cosa fare per attivarlo**

Rivolgersi a qualsiasi filiale della banca.

**Altri aspetti importanti**

Il Fondo di Garanzia è gestito da Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale, che valuta, al momento del rilascio della garanzia ed al pari della banca finanziatrice, le condizioni economiche e finanziarie dell'impresa a favore della quale viene chiesta la garanzia medesima. In particolare, questa valutazione si basa sui dati di bilancio dell'impresa beneficiaria della garanzia.

In caso di imprese individuali, il Mutuo finanzia esclusivamente gli scopi connessi all'attività di impresa. L'operazione è soggetta a valutazione e approvazione da parte della Banca. L'intervento e la particolare natura della garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia comportano una completa e migliore valutazione fiduciaria del Cliente.

**A chi rivolgersi per ulteriori informazioni**

Filiali della Banca e/o all'apposita sezione del sito [www.gbmbanca.it](http://www.gbmbanca.it)

**Principali rischi tipici (generici e specifici)**
**La variabilità del tasso**

Il tasso di interesse varia, a cadenze contrattualmente prestabilite, secondo l'andamento del parametro di indicizzazione fissato nel contratto. Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile alle imprese che vogliono, anche in virtù della propria struttura finanziaria, un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e possono sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate, anche sensibili.

**La garanzia del Fondo con Garanzia per le Piccole e Medie Imprese – PMI**

Il Fondo di Garanzia è disciplinato da specifiche normative di legge e regolamentari, che perseguono finalità di interesse pubblico generale, e prevedono, qualora il finanziamento abbia pre-determinati scopi e l'Imprenditore pre-determinati requisiti, che il Fondo stesso presti garanzia secondo percentuali stabilite e dietro pagamento di un corrispettivo; tale corrispettivo può essere azzerato in alcune zone geografiche o per alcuni scopi, sempre in base a normative pubbliche.

Anche la valutazione del gestore del Fondo è una valutazione fiduciaria, al pari di quella della banca, si basa sui dati di bilancio e può essere negativa, nel senso che il Fondo non conceda la garanzia: in tal caso, qualora tale garanzia fosse stata considerata indispensabile dalla banca per la concessione del mutuo, l'impresa potrà esaminare con la banca stessa una eventuale diversa soluzione tecnica di finanziamento.

Proprio per la sua natura di prestito volto ad un particolare scopo, e per gli obiettivi di interesse pubblico generale in base ai quali viene concessa la garanzia, qualora vengano meno lo scopo del mutuo o i requisiti dell'impresa, non necessariamente per cause imputabili alla stessa, può esservi il rischio di perdere in tutto o in parte la garanzia. In questi casi, la normativa o i contratti di mutuo possono prevedere un riesame delle condizioni economiche o una chiusura anticipata del finanziamento.

**PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**
**QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO  
Condizioni Standard**

IPOTESI		
Esempio 1: contratto con durata indeterminata e commissione su fido (durata utilizzo: 3 mesi)	Utilizzato (pari all'accordato)	50.000 euro
	Tasso debitore nominale annuo	10,00%
	Commissione su fido	2% dell'accordato su base annua
	Commissione garanzia MCC (calcolata sulla commissione massima)	3,00 %
	Spese collegate all'erogazione del credito	0
	Interessi annuale	5.000,00 euro
	TAEG	15,00%

**VOCI DI COSTO**

VOCI DI COSTO			
FIDI E SCONFINAMENTI	Fidi	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	Parametro di indicizzazione + spread 10,00%
		Parametro di indicizzazione	Tasso di rifinanziamento dell'Eurosistema stabilito dalla B.C.E. (Banca Centrale Europea): 0,00%
		Tasso annuo effettivo globale (TAEG)	15,00%
		Commissione su fido (periodicità trimestrale)	0,50%
	Sconfinamenti extra-fido	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate (extra fido)	Parametro di indicizzazione + spread 13,00%
		Parametro di indicizzazione	Tasso di rifinanziamento dell'Eurosistema stabilito dalla B.C.E. (Banca Centrale Europea): 0,00 %
		Commissione di istruttoria veloce(*)	25,00 euro
		(*) Sconfinamento è l'utilizzo da parte del Cliente di somme di denaro oltre il limite del fido o, quando non vi è apertura di credito, in eccedenza rispetto al saldo del conto. La Banca non ha obbligo di concedere lo sconfinamento ed applica la CIV per ogni sconfinamento che concede al Cliente, a	

	<p>seguito di istruttoria veloce, anche in assenza di una sua richiesta formale. La CIV viene applicata una sola volta al giorno anche in presenza di più sconfinamenti nella stessa giornata. La CIV è dovuta quando, avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata, si sia determinato uno sconfinamento o si sia verificato un addebito che ha modificato lo sconfinamento in essere. La CIV non è dovuta per sconfinamenti fino a 500 euro, di durata non superiore a 7 giorni consecutivi di calendario. Tale esenzione opera una sola volta per ciascun trimestre solare. La CIV non è dovuta quando lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca: commissioni, interessi, canoni e competenze dovute dal Cliente alla Banca, rate di finanziamenti e mutui concessi dalla Banca al Cliente.</p>							
	Altre spese			Nessuna				
	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate			Parametro di indicizzazione + spread 13,00%				
	Parametro di indicizzazione			Tasso di rifinanziamento dell'Eurosistema stabilito dalla B.C.E. (Banca Centrale Europea): 0,00 %				
<b>Sconfinamenti in assenza di fido</b>	Commissione di istruttoria veloce(*): 25 euro							
	<p>(* Sconfinamento è l'utilizzo da parte del Cliente di somme di denaro oltre il limite del fido o, quando non vi è apertura di credito, in eccedenza rispetto al saldo del conto. La Banca non ha obbligo di concedere lo sconfinamento ed applica la CIV per ogni sconfinamento che concede al Cliente, a seguito di istruttoria veloce, anche in assenza di una sua richiesta formale. La CIV viene applicata una sola volta al giorno anche in presenza di più sconfinamenti nella stessa giornata. La CIV è dovuta quando, avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata, si sia determinato uno sconfinamento o si sia verificato un addebito che ha modificato lo sconfinamento in essere. La CIV non è dovuta per sconfinamenti fino a 500 euro, di durata non superiore a 7 giorni consecutivi di calendario. Tale esenzione opera una sola volta per ciascun trimestre solare. La CIV non è dovuta quando lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca: commissioni, interessi, canoni e competenze dovute dal Cliente alla Banca, rate di finanziamenti e mutui concessi dalla Banca al Cliente.</p>							
	Altre spese			Nessuna				
<b>COMMISSIONI GARANZIA MCC</b>  La commissione "una tantum" è calcolata sull'importo garantito ed è addebitata direttamente dalla banca al momento dell'erogazione. E' compresa ai fini del calcolo del TAEG.			Regioni del Mezzogiorno		Restanti Territori			
	Tipologie Imprese		Micro	Piccola	Media	Micro	Piccola	Media
	Investimenti liquidità, consolidamento altre banche		gratis			0,25%	0,50%	1,00%
	Consolidamento crediti a breve ns/banca		3,00%					
	Imprese femminili, autotrasporto, anticipazioni crediti P.A., e zone colpite da terremoti		Franco					

Periodicità conteggio interessi (salvo estinzione anticipata rapporto)	Annuale al 31 dicembre
Accredito interessi creditori (salvo estinzione anticipata rapporto)	Annuale valuta 31 dicembre
Addebito interessi debitori (salvo estinzione anticipata rapporto)	Annuale 1° marzo anno successivo
Addebito spese, commissioni e imposta di bollo relative al rapporto di conto corrente ("chiusura periodica del conto")	Periodicità trimestrale
Periodo di riferimento per il calcolo degli interessi	Anno civile

**Il limite massimo di tasso e condizioni, al momento della stipula, non potrà superare comunque quanto stabilito dalla legge 108/96 in materia di usura, consultabile sul sito internet [www.gbmbanca.it](http://www.gbmbanca.it)**

**RECESSO**

La banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla.

Nei contratti di credito a tempo indeterminato il consumatore ha il diritto di recedere in ogni momento senza penalità e senza spese. Il contratto può prevedere un preavviso non superiore a un mese.

I contratti di credito a tempo indeterminato possono prevedere il diritto del finanziatore a:

- a) recedere dal contratto con un preavviso di almeno due mesi comunicato al consumatore su supporto cartaceo o altro supporto durevole
- b) sospendere, per una giusta causa, l'utilizzo del credito da parte del consumatore, dandogliene comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole in anticipo e, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo la sospensione.

Il recesso sospende immediatamente la possibilità per il Cliente di utilizzare il credito concesso, ma per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a 7 (sette) giorni, senza penalità e spese di chiusura.

Analoga facoltà di recesso ha il cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto.

Le eventuali disposizioni allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite.

**RECLAMI****RECLAMI****MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE DI CUI IL CLIENTE PUÒ AVVALERSI**

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca via Emilio de' Cavalieri n.7, 00198 Roma e mail [info\\_gbmbanca@legalmail.it](mailto:info_gbmbanca@legalmail.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Per ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza del Contratto, è competente, a scelta della Banca, il Foro di Milano. Tuttavia, se il Cliente è classificato come "Consumatore", Foro competente è quello della sua residenza o del suo domicilio eletto.

**LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE**

<b>Commissione su fido</b>	La commissione rappresenta la remunerazione riconosciuta alla Banca per la messa a disposizione di una apertura di credito in conto corrente in conseguenza dei costi che questa sostiene per la concessione e il mantenimento degli affidamenti, quali quelli legati all'istruttoria della pratica, alle analisi del merito creditizio del cliente, al monitoraggio nel continuo della sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria, nonché per compensare la Banca dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare gli utilizzi della linea di credito. Tale corrispettivo viene determinato sull'importo dell'affidamento accordato in misura proporzionale all'importo ed alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, a prescindere dall'effettivo utilizzo dell'affidamento. Essa viene applicata contestualmente al calcolo delle competenze trimestrali e viene rendicontata nell'estratto conto trimestrale alla voce "Commissione su fido"
<b>Commissione di istruttoria veloce</b>	Sconfinamento è l'utilizzo da parte del Cliente di somme di denaro oltre il limite del fido o, quando non vi è apertura di credito, in eccedenza rispetto al saldo del conto. La Banca non ha obbligo di concedere lo sconfinamento ed applica la CIV per ogni sconfinamento che concede al Cliente, a seguito di istruttoria veloce, anche in assenza di una sua richiesta formale. La CIV viene applicata una sola volta al giorno anche in presenza di più sconfinamenti nella stessa giornata. La CIV è dovuta quando, avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata, si sia determinato uno sconfinamento o si sia verificato un addebito che ha modificato lo sconfinamento in essere. La CIV non è dovuta per sconfinamenti fino a 500 euro, di durata non superiore a 7 giorni consecutivi di calendario. Tale esenzione opera una sola volta per ciascun trimestre solare. La CIV non è dovuta quando lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca: commissioni, interessi, canoni e competenze dovute dal Cliente alla Banca, rate di finanziamenti e mutui concessi dalla Banca al Cliente.
<b>Fido o affidamento</b>	Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile
<b>Sconfinamento in assenza di fido e sconfinamento extra-fido</b>	Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità. Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile
<b>Tasso debitore annuo nominale</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento ("extra fido"). Gli interessi sono calcolati applicando due tassi contrattualmente stabiliti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- un tasso di interesse su scoperti a fronte di fido, qualora l'affidamento sia utilizzato entro i limiti dell'importo concesso;</li> <li>- un tasso per eventuale "sconfinamento" ("extrafido") che sarà applicato al solo importo dello sconfinamento, per i giorni della durata del superamento del fido. Detto sconfinamento dovrà essere comunque autorizzato dalla Banca.</li> </ul>
<b>TEGM (tasso effettivo globale medio)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM della relativa categoria, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore
<b>TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale)</b>	Indica il costo effettivo del finanziamento ed è espresso in percentuale sull'ammontare totale finanziato. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa.
<b>Tasso Annuo Nominale (TAN)</b>	È il tasso, applicato ad ogni liquidazione